

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

ART. 1

E' costituita un' associazione senza finalità di lucro denominata "ISCHIA SAPERE ", tra i signori :

Annunziata Francesca, nata a Napoli il 13 gennaio 1976, residente in Forio di Ischia (Na), alla via Pietra 58, cod. fisc. Nnnfnc76a53f839i ;

Pascale Gaetano, nato a Ischia il 25 maggio 1975, residente in Lacco Ameno (Na) alla via San Severino ,cod. fisc. Pscgtn75e25e329j ;

D'Abundo Lucia nata a Ischia (Na), il 28 gennaio 1955, residente in Forio di Ischia (Na) alla via Pietra 58, cod. fisc. Dbnlcu55a65e329g.

ART. 2

L'associazione ha sede in Forio di Ischia (Na) alla via Pietra 58, essa potrà istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

ART. 3

L' associazione è apartitica , indipendente e pluralista, non ha fini di lucro, i suoi scopi sono riportati nello statuto allegato al presente atto costitutivo.

ART. 4

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il perseguimento dell' oggetto sociale sono costituiti da :

- tasse di ammissione dei soci;*
- contributi mensili e annuali, nonché liberalità di soci o di terzi ;*
- contributi erogati da enti pubblici o privati;*
- introiti di manifestazioni culturali finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale o al finanziamento dei mezzi per la sua attuazione.*

ART. 5

Le norme sull' ordinamento, sull' amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello statuto sociale allegato al presente atto costitutivo.

ART. 6

Il Consiglio Direttivo dell' associazione viene così costituito :

- **Pascale Gaetano Presidente;**
- **Annunziata Francesca Consigliere;**
- **D'Abundo Lucia Consigliere.**

Napoli, dicembre 2002.

ART. 6


Il Consiglio Direttivo dell' associazione viene così costituito :

- **Pascale Gaetano Presidente;**
- **Annunziata Francesca Consigliere;**
- **D'Abundo Lucia Consigliere.**

Napoli, dicembre 2002.

STATUTO

Art. 1 denominazione



_____ ^
_____ ^

i) il linguaggio della musica e dell'arte per favorire la socializzazione tra appassionati, simpatizzanti, dilettanti e professionisti;
l) la cultura e le tradizioni autoctone (dall'artigianato all'arte alla gastronomia);
m) il linguaggio del teatro, della danza e dello sport;
n) il linguaggio giornalistico;
o) la cultura della salute e del benessere.
Tutte le attività saranno realizzate attraverso incontri, corsi, seminari, convegni, gemellaggi, mostre, concerti, escursioni naturalistiche, feste ed altre manifestazioni.
Inoltre l'associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti Locali, nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività.

Art. 5 - Gli organi dell'associazione

Gli organi dell' associazione sono l' assemblea dei soci, il consiglio direttivo, i revisori dei conti.

Art. 6- I soci

Possono far parte dell' associazione le persone fisiche o giuridiche che condividano, per scelta di vita, di studi, di lavoro o per statuto, le finalità o le iniziative dell' ente . I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo della associazione. Gli associati devono avere raggiunto la maggiore età, essi hanno il diritto di voto per l' approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' associazione.

ART. 7- Recesso del socio

Il socio che intende recedere dalla associazione deve darne comunicazione scritta tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Art. 8- L'assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione, si può riunire in qualsiasi località, purchè indicata nell' avviso di convocazione, nell'ambito dei confini nazionali italiani, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per

deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno delle assemblee verranno comunicate ai soci mediante affissione nella sede sociale, oppure con raccomandata a mano, fax o e-mail.

Art. 9

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio potrà rappresentare non più di due associati purchè fornito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 10 Delibere

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purchè non consigliere nè revisore.

Art. 11 Segretario e verbali

L'assemblea, all'inizio di ogni riunione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali di deliberazione dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. Su richiesta del presidente o di almeno cinque soci i verbali possono essere sottoscritti da tutti i partecipanti alla riunione.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

Le assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo oppure per richiesta, inoltrata al direttivo, di tanti soci che rappresentino almeno la decima parte degli iscritti. Le modalità di convocazione sono le stesse usate per l'assemblea ordinaria.

Art. 13

I soci riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto.

Per la validità di tali delibere è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o validamente rappresentati.

Art. 14 - Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da tre a cinque membri come verrà determinato dall'assemblea stessa. La prima volta la scelta dei membri ed il loro numero vengono stabilite nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora il numero dei consiglieri si riduca almeno di due terzi, l'intero consiglio direttivo si considera decaduto e deve essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita, ad eccezione di specifici casi in cui può essere riconosciuto e deliberato dall'assemblea un rimborso spese.

Art. 15 - Poteri del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio :

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione, controllando l'esecuzione stessa;**
- decide sugli investimenti patrimoniali ;**
- stabilisce le quote contributive degli associati ;**

- *delibera sull' ammissione dei soci ;*
- *decide sull' attività e le iniziative dell' associazione e sulle collaborazioni con terzi ;*
- *approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all' assemblea dei soci ;*
- *stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi regolandone le norme e le modalità ;*
- *nomina e revoca i collaboratori ed il personale decidendone la natura dei rapporti ;*
- *conferisce e revoca procure.*

Art. 16 Presidente

Il consiglio direttivo nomina un presidente ed un vicepresidente scelto nel proprio ambito, tale carica è triennale e riconfermabile alla fine del mandato.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario, su iniziativa del presidente o di uno dei consiglieri, comunque almeno una volta dopo tre mesi dalla chiusura dell'anno associativo per predisporre il rendiconto da proporre all' approvazione dell' assemblea.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonchè fondi di riserva o capitale, durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 17

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale la scelta del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alle riunioni sono presenti almeno la maggioranza dei consiglieri. La firma e la rappresentanza legale dell' associazione innanzi qualsiasi autorità giudiziaria , amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

Art. 18 - Revisori contabili

L' assemblea ordinaria dei soci può nominare tre revisori contabili effettivi e due supplenti. I revisori dei conti assistono senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano sull' amministrazione dell' associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all' assemblea dei soci. La nomina a tale carica è triennale.

Art. 19 il patrimonio

Il patrimonio è costituito da :

- **beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell' associazione;**
- **eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze tributarie;**
- **eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;**
- **quote associative;**
- **ricavato dall' organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; ogni altra entrata che serva ad incrementare l' attivo sociale quali contributi corrisposti da enti pubblici e privati, fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali.**
- **Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.**

Agli associati è attribuita la possibilità di un' iscrizione periodica (trimestrale o semestrale) con il versamento del contributo frazionato proporzionato alla quota annuale.

Art. 20 lo scioglimento

Lo scioglimento dell' associazione è deliberato dall' assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell' ente verrà devoluto ad associazioni aventi analoghe finalità o per fini di pubblica utilità.

Art. 21

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.